

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2019/1277 DELLA COMMISSIONE

del 29 luglio 2019

che abroga la decisione di esecuzione 2012/630/UE sul riconoscimento dell'equivalenza del quadro giuridico e di vigilanza del Canada ai requisiti del regolamento (CE) n. 1060/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle agenzie di rating del credito

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1060/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, relativo alle agenzie di rating del credito ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 6,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 5, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1060/2009 conferisce alla Commissione il potere di deliberare in materia di equivalenza dichiarando che il quadro giuridico e di vigilanza di un paese terzo garantisce che le agenzie di rating del credito ivi autorizzate o registrate soddisfano i requisiti giuridicamente vincolanti, che sono equivalenti ai requisiti derivanti da detto regolamento e sono soggetti a un'efficace vigilanza e a un'effettiva applicazione nel paese terzo in questione. Per essere considerato equivalente il quadro giuridico e di vigilanza deve soddisfare almeno le condizioni stabilite all'articolo 5, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1060/2009.
- (2) Il 5 ottobre 2012 la Commissione ha adottato la decisione di esecuzione 2012/630/UE ⁽²⁾, rilevando il soddisfacimento di queste tre condizioni e considerando il quadro giuridico e di vigilanza del Canada per le agenzie di rating del credito come equivalente ai requisiti del regolamento (CE) n. 1060/2009 in vigore all'epoca.
- (3) Il quadro giuridico e di vigilanza del Canada soddisfa ancora le tre condizioni stabilite originariamente all'articolo 5, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1060/2009. Il regolamento (UE) n. 462/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾ ha introdotto requisiti supplementari per le agenzie di rating del credito registrate nell'Unione, rendendo più rigoroso il regime giuridico e di vigilanza per dette agenzie. I requisiti supplementari comprendono norme giuridicamente vincolanti per le agenzie di rating del credito in materia di prospettive di rating, gestione dei conflitti di interesse, obblighi di riservatezza, qualità delle metodologie di rating, presentazione e pubblicazione dei rating del credito.
- (4) A norma dell'articolo 2, secondo comma, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 462/2013, a decorrere dal 1° giugno 2018 si applicano i requisiti supplementari per valutare l'equivalenza dei quadri giuridici e di vigilanza dei paesi terzi.
- (5) Il 6 luglio 2017 l'autorità di vigilanza canadese ha pubblicato un «*Notice with proposed amendments to National Instrument 25-101 regarding Designated Rating Organisations*» (avviso con proposte di modifiche allo strumento nazionale 25-101 sulle organizzazioni di rating designate), dichiarando che le modifiche erano necessarie per rispecchiare i nuovi requisiti imposti alle agenzie di rating del credito nell'UE affinché l'Unione continuasse a riconoscere il regime normativo canadese come equivalente a fini regolamentari nell'Unione.
- (6) Il 13 luglio 2017 la Commissione ha chiesto la consulenza dell'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati («ESMA») sull'equivalenza del quadro giuridico e di vigilanza, tra gli altri, del Canada, per quanto concerne i requisiti supplementari introdotti dal regolamento (UE) n. 462/2013, nonché la sua valutazione dell'importanza sostanziale di eventuali differenze.
- (7) Nella consulenza tecnica pubblicata il 17 novembre 2017 l'ESMA aveva indicato che il quadro giuridico e di vigilanza del Canada relativo alle agenzie di rating del credito avrebbe compreso disposizioni sufficienti a soddisfare gli obiettivi dei requisiti supplementari introdotti dal regolamento (UE) n. 462/2013 se le proposte di modifica delle norme fossero state approvate prima del 1° giugno 2018.

⁽¹⁾ GUL 302 del 17.11.2009, pag. 1.

⁽²⁾ Decisione di esecuzione 2012/630/UE della Commissione, del 5 ottobre 2012, sul riconoscimento dell'equivalenza del quadro giuridico e di vigilanza del Canada ai requisiti del regolamento (CE) n. 1060/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle agenzie di rating del credito (GU L 278 del 12.10.2012, pag. 17).

⁽³⁾ Regolamento (UE) n. 462/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, che modifica il regolamento (CE) n. 1060/2009 relativo alle agenzie di rating del credito (GU L 146 del 31.5.2013, pag. 1).

